



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti

Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio

Consigliere

dott. Marco Smirolto

Consigliere

dott. Francesco Albo

Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 86/A/2024

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **6927/P** del

registro di segreteria, depositato il 1° marzo 2024,

promosso da:

- *omissis*, nato a *omissis* il *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv.

Carmelo

La

Fauci

Belponer

(p.e.c.:

carmelolafaucibelponer@pecavvpa.it.) ed elettivamente domiciliato in

Palermo, via Giovanni Maurigi n. 11 presso lo Studio Legale Associato

degli Avvocati Carmelo La Fauci Belponer e Marcello Mancía;

Contro

- **Ministero dell'Interno**, in persona del legale rappresentante p.t. –

non costituito

- **Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS)**, con sede in Roma,

Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio -

congiuntamente e disgiuntamente - dagli avv.ti Francesco Gramuglia

(pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it), Tiziana

Giovanna Norrito (pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e

Antonella Patteri (pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),

elettivamente domiciliato a Palermo, Via Maggiore Toselli, n. 5,

per la riforma

della sentenza della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la

Regione siciliana, Giudice unico delle pensioni, n. 478/2023

dell'8.11.2023, depositata il 10.11.2023 e pubblicata il 14.11.2023, non

notificata.

Uditi alla pubblica udienza dell'11 luglio 2024, l'Avv. Carmelo La Fauci

Belponer, per l'appellante, e l'avvocato Tiziana Norrito per l'ente

previdenziale appellato

Ritenuto in

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, *omissis*,

sostituto Commissario di Polizia in servizio dal 18.11.1985, ha chiesto

l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie:

“artrosi cervico-dorso lombosacrale con iniziali discopatie a modica

incidenza funzionale e gastroduodenite erosiva in soggetto ben

nutrito”, ai fini del futuro riconoscimento del diritto a pensione

privilegiata.

Il ricorrente ha fatto riferito di avere presentato due istanze al Ministero

dell'Interno, una prima, in data 12.12.2012 ai sensi dell'art. 2 Dpr

n.461/2001, volta al riconoscimento della dipendenza da causa di

servizio delle patologie: *“1) Cervico-artrosi; 2) Spondiloartrosi dorso lombare e discopatia L5-S1; 3) Iperlordosi cervicale; 4) Ipercifosi dorsale; 5) Appianamento della fisiologica curvatura lordotica lombare”*; e una seconda, con cui chiedeva venisse accertato il nesso causale col servizio prestato delle seguenti, ulteriori, patologie: *“beanza cardiale con reflusso biliare duodeno gastrico e gastroduodenite erosiva in ben nutrito”*.

Con il parere n. 6674522021, reso in occasione dell'adunanza del 12.1.2022, il Comitato di verifica escludeva la dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità: a) beanza cardiale con reflusso biliare duodeno gastrico; b) gastroduodenite erosiva in ben nutrito; c) artrosi cervico dorso lombosacrale con iniziali discopatie a modica incidenza funzionale e, sulla scorta di tale parere, il Ministero dell'Interno, con decreto n. 139/22 del 19.1.2022, negava al dipendente il riconoscimento del beneficio richiesto.

L'allora ricorrente ha denunciato l'illogicità e la carenza istruttoria del parere, evidenziando le particolari circostanze del servizio prestato, a suo dire, causative delle denunciate infermità.

Il giudice di prime cure, ritenendo le deduzioni del ricorrente sfornite di supporto medico-legale, ha rigettato il ricorso per difetto di prova del nesso eziologico tra le accertate patologie e gli eventi di servizio; a fronte di tali insuperabili carenze probatorie, il decidente ha altresì respinto l'istanza formulata nel ricorso volta all'acquisizione di apposita consulenza tecnica.

2. Con atto di gravame proposto per il tramite dell'avv. Carmelo La

Fauci Belponer, notificato alle controparti il 5.3.2024, a mezzo posta elettronica certificata, e contestualmente depositato, l'appellante ha lamentato:

1) *“L'erroneità del capo della sentenza di primo grado -paragrafo 2.4, violazione artt. 24-111 Cost., violazione dell'art. 2697 c.c. e 67 DPR 29.12.1973 n. 1092 e violazione degli artt. 165 e 166 cod. giust. cont.”*

Secondo la prospettazione di parte appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto procedere all'acquisizione di idonea Ctu, essendo stati precisamente provati dal ricorrente i fatti di servizio causativi delle denunciate patologie. Alla luce di ciò e stante l'intervenuto aggravamento della spondilodiscoartrosi successivamente alla pronuncia impugnata (cfr. perizia medico-legale del 26.2.2024), l'appellante chiede, in via istruttoria ed ai sensi dell'art. 197 c.g.c., di acquisire una consulenza medico-legale al fine di rispondere ai seguenti quesiti: *“a) accerti il CTU se l'appellante è affetto dalle patologie artrosi cervico dorso lombosacrale con iniziali discopatie a modica incidenza funzionale e Gastroduodenite erosiva in ben nutrito; b) valuti il CTU, dopo aver acquisito anche le note informative sul servizio prestato dall'appellante, se le accertate patologie siano o meno riconducibili sotto il profilo eziologico ai fatti di servizio ovvero se la prestazione del servizio abbia aggravato o accelerato il decorso delle stesse, acquisendo il valore di condicio sine qua non, nel senso che, diversamente, le affezioni non si sarebbero verificate”.*

2) *“in via graduata - in caso di mancato accoglimento del motivo n.1, omessa motivazione in ordine su un punto decisivo della presente*

controversia". Secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe errato nell'aver omesso qualsiasi motivazione sulla corrispondenza intercorsa tra il Ministero e gli uffici presso cui egli ha prestato servizio nonché sulla documentazione medica depositata in sede di visita presso la CMO di Messina. Il decidente avrebbe, cioè, trascurato i fatti decisivi della controversia, non esaminando le prove allegate da parte ricorrente. Sotto questo profilo, l'appellante chiede di volere rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 199 c.g.c.

3. L'INPS appellato, con memoria di costituzione depositata in data il 27.06.2024, ha preso articolatamente posizione sui motivi di gravame formulati dall'appellante.

In primo luogo, richiamando alcuni passi della motivazione della pronuncia impugnata, l'ente previdenziale ha sostenuto che l'odierno appellante, nel giudizio di primo grado, non ha prodotto una consulenza medica o altra documentazione idonea a mettere in dubbio la validità dell'accertamento condotto dal CVCS; inoltre, la valutazione del requisito di ordine sanitario costituisce una valutazione di merito che, ai sensi dell'art. 170 c.g.c., è insindacabile in questa sede.

L'INPS ha quindi chiesto volersi dichiarare l'inammissibilità del gravame o, in subordine, la sua infondatezza con il riconoscimento delle spese di lite a carico di controparte.

4. Il Ministero dell'Interno, al quale l'appello è stato notificato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, non si è costituito.

5. All'udienza dell'11 luglio 2024, il difensore dell'appellante ha affermato la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità del gravame e,

riportandosi ai propri scritti, ha insistito per l'accoglimento dell'appello.

L'avvocato Norrito, per l'INPS, si è riportata alla memoria di costituzione. Assente il Ministero dell'Interno.

Considerato in

DIRITTO

1. In via del tutto preliminare occorre rilevare che nel giudizio di primo grado l'allora ricorrente non aveva evocato in giudizio il Ministero dell'interno, sicché inammissibile si configura l'appello proposto nei confronti del citato dicastero che non è stato parte del giudizio di primo grado.

2. Sempre in via preliminare, in ordine alla produzione documentale di parte appellante, va rilevato che in questo giudizio è precluso al Collegio l'apprezzamento di elementi di prova versati in giudizio soltanto in appello, in violazione dell'art. 194 c.g.c. che prevede l'inammissibilità delle prove ed il divieto di produrre documenti per la prima volta in appello, salvo che la parte dimostri non averli potuti proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. A tale riguardo, l'appellante non ha indicato alcun elemento integrante la richiamata fattispecie, per cui deve escludersi che nel caso in esame operi l'inapplicabilità del divieto di *nova* in appello previsto dall'art. 194 c.g.c.

3.1 Quanto al merito della causa, sono da rigettare, in quanto infondate, le doglianze manifestate nei confronti della pronuncia impugnata.

Come è stato correttamente affermato dal primo giudice, il diritto a

conseguire la pensione privilegiata non è meramente legato al manifestarsi di un'affezione durante il servizio, occorrendo anche un concreto nesso eziologico tra la patologia e gli eventi di servizio, come espressamente previsto dall'art. 67 del DPR n. 1092/1973.

La sentenza gravata appare dunque, ad avviso del Collegio, non censurabile laddove ha ritenuto che l'allora ricorrente non abbia fornito la prova dell'invocato nesso causale.

Risulta infatti dal fascicolo processuale che solo i fatti di servizio siano stati provati (mediante la produzione in giudizio di copia dei rapporti informativi), mentre non sono state adeguatamente avversate le valutazioni del Comitato di Verifica con il ricorso a idonea documentazione sanitaria che potesse indurre il decidente a ritenere che le patologie sofferte fossero riconducibili ad accadimenti di servizio, sia come causa principale sia come concausa preponderante e determinante. Infatti, poiché nel parere del CVCS si afferma che le affezioni oggetto di valutazione sono state favorite da una prevalente predisposizione del soggetto su base costituzionale e che non si evidenziano interazioni determinanti con il servizio reso, sarebbe stato necessario, per superare il giudizio negativo espresso dal Comitato di Verifica, supportare il ricorso con apposita documentazione medico legale.

A fronte della generica rimostranza sulla asserita illogicità della motivazione del parere reso dal Comitato, l'istante si è infatti limitato a sottolineare quelle circostanze di servizio che l'organo tecnico aveva già preso in considerazione reputandole non idonee ad assumere un

ruolo, anche concausale, nel determinare le patologie in questione.

Il giudizio formulato dal Comitato ha inoltre specificamente individuato i fattori, estranei al servizio e di ordine costituzionale, determinanti l'insorgenza delle affezioni prospettate dall'odierno appellante, di talché egli avrebbe dovuto confutare specificamente tali asserzioni sulla base di rigorosi parametri, necessariamente tratti dalla letteratura medico scientifica, atti ad affermare la pretesa correlazione con il servizio prestato.

Per le ragioni sopra esposte, non è condivisibile la tesi secondo la quale il giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre una CTU, non sussistendo agli atti elementi tali da indurre il giudicante ad operare in tal senso e non potendo la perizia di ufficio sopperire alle lacune probatorie della parte; diversamente opinando, si realizzerebbe una evidente violazione del fondamentale principio dispositivo che informa il processo (artt.115 c.p.c. e 2697 c.c.).

3.2. Parimenti da respingere è il secondo motivo di appello, proposto in via gradata, concernente l'omessa valutazione da parte del primo giudice della documentazione facente parte del compendio probatorio dell'allora ricorrente, segnatamente, dei rapporti di servizio e dei referti prodotti in occasione delle visite presso la C.M.O. di Messina.

Quanto dedotto viene smentito dalla lettura della motivazione della pronuncia impugnata (in particolare, delle pagg. 18 e 19) da cui si trae che il giudicante ha compiutamente esaminato gli atti del fascicolo di causa senza avere ivi rinvenuto l'esistenza di traumi o particolari modalità di svolgimento del servizio che possano avere comportato

l'insorgenza delle infermità oggetto di controversia.

D'altra parte, neppure la documentazione sanitaria presentata alla C.M.O. è dirimente nel senso auspicato dell'appellante, trattandosi di mera refertazione che nulla consente di affermare sulla dipendenza causale dal servizio delle lamentate patologie.

In considerazione di tutto quanto ora esposto, non meritano accoglimento gli ulteriori profili indicati nell'atto di gravame ossia la richiesta di istruttoria e/o di rimessione al primo giudice.

4. In conclusione, l'appello proposto da *omissis* è in parte inammissibile e, per il resto, infondato e, pertanto, se ne dispone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza della Sezione territoriale, qui impugnata, n. 478/2023.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'INPS ed a carico dell'appellante come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, sull'appello iscritto al **n. 6927** del ruolo generale, in materia di pensioni:

- dichiara l'appello proposto da *omissis* in parte inammissibile ed in parte infondato e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'INPS, delle spese di lite che vengono liquidate in € 1.000,00 (euro mille/00).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Dott. Vincenzo Lo Presti

	10	
	(F.to digitalmente)	(F.to digitalmente)
	Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs.	
	196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679	
	del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016	
	dispone con decreto	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al	
	comma 3, di detto art. 52, nei riguardi dell'appellante.	
	Il Presidente	
	Vincenzo Lo Presti	
	(firmato digitalmente)	
	Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.	
	Palermo, 26/07/2024	
	Per il Funzionario preposto	
	Dott.ssa Pietra Allegra	
	Il Funzionario amministrativo	
	Dott.ssa Laura Trizzino	
	F.to digitalmente	
	In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52,	
	comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di	
	diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi	
	dell'appellante.	
	Palermo, 26/07/2024	
	Per il Funzionario preposto	
	Dott.ssa Pietra Allegra	
	Il Funzionario amministrativo	
	Dott.ssa Laura Trizzino	
	(firmato digitalmente)	